

**PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003
APPROVATO CON P.C.R. 31 LUGLIO 2002, N. 74. PUNTO C., LETTERA f), EDILIZIA
AGEVOLATA DA CEDERE IN PROPRIETÀ.****SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL FINANZIAMENTO SU ISTANZA DEI
BENEFICIARI.****1. PREMESSA**

Alcuni cittadini beneficiari del finanziamento per l'edilizia da cedere in proprietà previsto alla lettera f) del punto C., del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003" PCR n. 74/2002, a causa della riduzione del reddito a seguito degli effetti dell'attuale situazione di crisi economica, hanno manifestato difficoltà nella restituzione puntuale delle rate e hanno chiesto alla Regione la possibilità di una sospensione del rimborso del finanziamento.

È intendimento dell'Amministrazione accogliere la predetta richiesta. Tale disponibilità, oltre che rappresentare una risposta alle istanze dei cittadini, permetterà di massimizzare le entrate in termini di restituzioni del finanziamento per la Regione e di ridurre significativamente i costi derivanti dall'attivazione delle procedure di contenzioso con i cittadini in difficoltà.

2. MODALITÀ DI RICHIESTA

Al fine di soddisfare le esigenze dei beneficiari in difficoltà economica è ammessa la possibilità per gli stessi di chiedere alla struttura regionale competente, per il tramite delle ATER, di sospendere la restituzione delle quote di rimborso del finanziamento in funzione della mutata capacità economica della famiglia.

La sospensione della rata, verrà decretata su richiesta, in base ad apposita domanda, il cui facsimile è disponibile nell'Allegato B alla delibera. La domanda dovrà essere accompagnata da dichiarazione ISEE redatta in base al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- 1- per gli eventi di cui alle lettere a) e b) della delibera (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
- 2- per l'evento di cui alla lettera c) della delibera (morte) il certificato di morte o, per l'evento di non autosufficienza, il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio che qualifica il richiedente quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
- 3- per gli eventi di cui alla lettera d) della delibera (sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario) idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito).

**3. ARCO TEMPORALE ENTRO IL QUALE SI DEVONO VERIFICARE GLI EVENTI CHE
DETERMINANO L'AVVIO DELLA SOSPENSIONE**

Dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2013.

4. ARCO TEMPORALE ENTRO IL QUALE SI PUÒ RICHIEDERE L'AVVIO DELLA SOSPENSIONE

Dal giorno successivo alla data di approvazione del provvedimento in oggetto al 31 maggio 2014.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Amministrazione, secondo i parametri di seguito individuati, determinerà la capacità della famiglia a far fronte al rimborso del prestito in base alla propria situazione economica.

Al fine di equiparare la situazione economica dei richiedenti e tener conto di eventuali mutui accesi per far fronte al rimborso, la dichiarazione ISEE deve essere aggiornata e fare riferimento all'ultima situazione reddituale e patrimoniale della famiglia disponibile (reddito dell'ultima dichiarazione dei redditi o CUD presentati).

Per poter rilevare la diminuzione della situazione reddituale della famiglia, qualora essa non sia già contemplata nella dichiarazione ISEE, per i componenti che abbiano subito una decurtazione di almeno il 30% del loro reddito andranno indicati i redditi degli ultimi due mesi antecedenti la domanda, rilevati da cedolini paga o comunicazione delle indennità spettanti, copia dei quali dovrà essere allegata alla domanda.

Ai fini dell'idoneità alla sospensione, nel calcolo della situazione economica e reddituale della famiglia non si terrà conto della quota imputabile all'abitazione di residenza, oggetto della richiesta di sospensione. Infatti nel calcolo dell'ISEE si tiene conto dell'eccedenza del valore della residenza rispetto alla franchigia, determinando, a parità di condizione reddituale, un ISEE anche sostanzialmente diverso.

In funzione della condizione economica risultante sarà determinata la percentuale di reddito disponibile per far fronte al rimborso del prestito. Tale percentuale è calcolata in funzione del rapporto fra la condizione economica della famiglia sopra determinata (ISEE corretta) e l'ISEE limite di accesso (€ 20.000,00). Tale rapporto va moltiplicato per la situazione reddituale rettificata (ISEE corretta) e per 30%. Si ritiene infatti che le famiglie siano in grado di destinare fino al 30% della loro situazione reddituale (per condizione economica pari al limite per l'accesso) a rimborso del prestito.

Qualora l'importo scaturito dal calcolo risulti inferiore alla quota annua di rimborso, la domanda è idonea alla sospensione del rimborso.

4. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

A seguito della verifica del possesso dei requisiti e all'accertamento della regolarità formale della domanda e della documentazione allegata a comprova degli eventi sopra indicati da parte dell'ATER territorialmente competente, sarà concessa la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento per la durata di tre rate semestrali, eventualmente prorogabile di un ulteriore periodo di pari durata.

Terminato il periodo di sospensione, qualora la famiglia abbia risolto i propri problemi, riprenderà il rimborso al valore originario, in caso contrario, permanendo le condizioni di difficoltà, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dovrà essere inoltrata all'ATER competente una nuova domanda allegando l'ISEE aggiornato e la documentazione comprovante il permanere della situazione di bisogno.

Complessivamente, la dilazione del prestito non potrà superare n. 3 anni. Qualora venga superato tale limite, la domanda non potrà essere accolta.